


- Il RUNTS: inquadramento generale
- L'Organo di Amministrazione e le nuove responsabilità
- Il nuovo iter per la Personalità giuridica
- Controllo legale e Revisione contabile
- Adempimenti contabili e Bilancio sociale

ODCEC SIENA
Commissione Enti no Profit

Dott. Patrizia Sideri – Dott. Claudio Sbarbucci




IL RUNTS: REGISTRO UNICO ENTI TERZO SETTORE

Il Registro Unico Nazionale (degli Enti) del Terzo Settore sarà, a regime, il registro con indicate tutte le associazioni classificate ufficialmente come Enti del Terzo Settore, a cui potranno applicarsi le agevolazioni fiscali e non previste (di cui ad oggi mancano i provvedimenti attuativi).

Il registro, quando sarà operativo, sarà suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) ODV - Organizzazioni di Volontariato;
- b) APS – Associazioni di promozione sociale;
- c) Enti Filantropici;
- d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- e) Reti associative;
- f) Società di mutuo soccorso;
- g) Altri Enti del Terzo Settore.
- h) Le reti associative possono essere iscritte in più sezioni, mentre tutti gli altri enti devono essere iscrivibili in una sola sezione, salva la possibilità di migrare da una sezione all'altra al verificarsi delle diverse condizioni.



IL RUNTS: REGISTRO UNICO ENTI TERZO SETTORE

Nel registro, oltre ai dati dell'associazione e dei soggetti che ricoprono cariche sociali al loro interno, dovranno essere iscritte anche le modifiche all'atto costitutivo e statuto, oltre alle delibere relative le operazioni straordinarie.


L'obbligo di aggiornare i dati nel RUNTS è a carico degli amministratori degli Enti.

Le ODV e le APS già registrate nei rispettivi elenchi regionali, saranno registrate in automatico nel RUNTS, dopo aver superato una verifica dei requisiti.

Tutte le altre associazioni invece dovranno presentare una domanda di iscrizione per essere inseriti nel RUNTS.

La cancellazione dal RUNTS può avvenire a seguito di accertamento d'ufficio, per scioglimento o estinzione dell'ente, o su istanza di cancellazione presentata dall'ente.


La cancellazione dal RUNTS, oltre a far decadere le agevolazioni previste, determina in capo all'ente l'obbligo di devoluzione del patrimonio, che sarà autorizzato dal Ministero entro 30 giorni, salvo il principio del silenzio-assenso se il Ministero non fornisce un parere entro 30 giorni dalla richiesta.



IL RUNTS: REGISTRO UNICO ENTI TERZO SETTORE


Il nuovo Codice del Terzo Settore è intervenuto sulla governance degli E.T.S., prevedendo:

- Il riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente, al momento dell'iscrizione nel RUNTS;
- L'obbligo di pubblicità e trasparenza per la nomina dei rappresentanti legali e degli altri soggetti che ricoprono cariche sociali;
- La possibilità di inibire il diritto di voto ai nuovi soci iscritti da meno di 3 mesi (norma derogabile al ribasso) (art. 24 CTS);
- La facoltà, per i soggetti di cui è stata rifiutata l'iscrizione, di appellarsi all'Assemblea dei Soci o all'Organo di Controllo (art. 23 CTS);
- Il diritto dei soci ad esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dallo statuto e atto costitutivo (art. 15 CTS);
- l'introduzione dell'obbligo di nomina dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale, al verificarsi delle condizioni;
- Il divieto per le APS di introdurre barriere all'iscrizione di nuovi soci e alla cessione delle quote associative;



IL RUNTS: REGISTRO UNICO ENTI TERZO SETTORE


- Il principio che ad ogni socio corrisponde un solo voto, e che i soci possono farsi rappresentare in assemblea da un'altro socio, con un limite di 3 deleghe conferibili ad un socio (art. 24 CTS). Solo i soci che rivestono la qualifica di ETS possono avere fino ad un massimo di 5 voti;
- La possibilità di svolgere le assemblee in videoconferenza, o attraverso l'esercizio del voto per scritto o per corrispondenza o in via elettronica;
- Il principio di democrazia all'interno delle associazioni, non potendo attribuire a singole categorie di soci poteri diversi da quelli delle altre categorie (art. 26 CTS);
- L'obbligo di depositare il bilancio nel RUNTS entro il 30 giugno (art.48 CTS). Ad oggi nulla è previsto sulle modalità e tempistiche per l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, ad eccezione del divieto, per gli amministratori che rivestono anche la qualifica di socio, di partecipare alle deliberazioni di approvazione del bilancio.



L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Il Codice prescrive :


- la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra gli associati, o indicati dagli Enti giuridici associati
- possibilità, per tutte le associazioni ad esclusione delle ODV, di riservare la nomina di alcuni amministratori a particolari categorie di soggetti, quali lavoratori, utenti, altri Enti del Terzo Settore, mantenendo il diritto dell'assemblea di nominare la maggioranza degli amministratori
- gli amministratori hanno l'obbligo di iscrivere la propria nomina nel RUNTS entro 30 giorni dal ricevimento della notizia, specificando se e come gli è attribuita la rappresentanza dell'ente, se congiunta o disgiunta dagli altri amministratori
- il Codice prevede un potere di rappresentanza generale, prevedendo che le eventuali limitazioni sono opponibili ai terzi solo se sono state iscritte nel RUNTS o se non si prova che il terzo era a conoscenza della limitazione.
- agli amministratori degli E.T.S. è applicabile l'art. 2475-ter c.c. che regola il conflitto di interessi nelle SRL



L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Il Codice non prescrive :

- **durata e rieleggibilità degli amministratori**, lasciando ampia libertà alle associazioni di prevedere eventuali limiti di mandato (ritenendo salvi i principi dottrinali che prevedono l'impossibilità di prevedere cariche a vita o per tempi molto lunghi)
- **composizione dell'organo di amministrazione**
- **limitazioni del potere dell'organo amministrativo e delle regole di funzionamento interno**, lasciando ampia libertà alle associazioni di decidere in merito



L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

REGIME DELLA RESPONSABILITA'




Art. 18 cc

diligenza del buon
padre di famiglia



Art. 28 CTS


responsabilità ex art.
2392 c.c.: diligenza
professionale richiesta
dalla natura
dell'incarico e delle
specifiche competenze



L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Inoltre, gli amministratori degli ETS saranno responsabili per le seguenti attività:

- perseguimento delle attività sociali e civiche;
- svolgimento delle attività d'interesse generale previste dall'art. 5 CTS;
- divieto di distribuzione diretta o indiretta di utili;
- svolgimento delle attività commerciali in maniera secondaria e strumentale all'attività sociale;
- verifica che la raccolta fondi sia compatibile con l'art.7 del CTS;
- corretta tenuta dei libri sociali e della contabilità;
- corretta applicazione delle disposizioni fiscali, in ragione dell'inquadramento degli ETS




L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Inoltre:

saranno applicabili gli artt. 2393, 2393 bis, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 c.c., prevedendo la possibilità dell'**azione di responsabilità verso gli amministratori**:

- art. 2393 c.c.: azione sociale di responsabilità
- art. 2393-bis c.c.: azione sociale di responsabilità esercitata dai soci
- art. 2394 c.c.: responsabilità verso i creditori sociali
- art. 2394-bis c.c.: azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali
- art. 2395 c.c.: azione individuale del socio e del terzo
- art. 2396 c.c.: direttori generali




L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

art. 29 CTS




-un decimo dei soci o l'organo di controllo o il soggetto che si occupa della **revisione**
-possono procedere, ai sensi dell'art. 2409 c.c., alla **denuncia in tribunale** nel caso in cui l'organo di amministrazione abbia, in violazione dei loro doveri, compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno all'associazione

-ciascun socio può denunciare la condotta degli amministratori all'organo di controllo
-se la denuncia è presentata da almeno **un ventesimo dei soci**, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'art.2408 c.c.



RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA

art. 38 c.c.



*Per le obbligazioni assunte dalle **persone che rappresentano l'associazione** i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.*

*Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le **persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.***


- responsabilità degli amministratori e di «coloro cha hanno agito»
- preventiva escussione dell'ente
- solidarietà (paragonabile alla garanzia fideiussoria)

DPR 361/2000



Acquisizione della personalità giuridica con iscrizione del relativo REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE:

- la PREFETTURA (ambito nazionale)
- la REGIONE (attività a livello regionale)



RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA

RUNTS Art. 22 CTS

- gli ETS possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica con una modalità alternativa
- il notaio è tenuto a verificare la sussistenza delle condizioni del codice per la costituzione e del patrimonio minimo
- il notaio deposita l'atto nel termine di venti giorni presso il competente RUNTS
- l'Ente assume automaticamente la personalità giuridica

PATRIMONIO MINIMO:

somma liquida e disponibile non inferiore a

-FONDAZIONI - € 15.000

-ASSOCIAZIONI - € 30.000


Per le associazioni già dotate di personalità giuridica, ai sensi del DPR 361/2000, **l'iscrizione al RUNTS sospende l'iscrizione negli elenchi delle personalità giuridiche di cui al DPR 361/2000**, fino alla loro eventuale cancellazione dal RUNTS



CONTROLLO LEGALE E REVISIONE CONTABILE

CONTROLLO LEGALE NEGLI ETS (art. 30 D.Lgs. 117/2017) E IMPR. SOC. (art. 10 D.Lgs. 112/2017)

FONDAZIONI



SEMPRE
OBBLIGATORIO

ASSOCIAZIONI
(RICONOSCIUTE E
NON)




OBBLIGATORIO AL
SUPERAMENTO DI
DETERMINATI LIMITI

IMPRESA
SOCIALE



SEMPRE
OBBLIGATORIO

SEMPRE OBBLIGATORIO SE COSTITUITI PATRIMONI DESTINATI (art. 10)




CONTROLLO LEGALE E REVISIONE CONTABILE

CONTROLLO LEGALE NEGLI ETS (art. 30 D.Lgs. 117/2017) E IMPR. SOC. (art. 10 D.Lgs. 112/2017)

Si applicano l'art. 2407 c.c. e l'art. 15 D Lgs 39/2010:

- art. 2407 c.c. - Responsabilità dei sindaci

- 1. I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.*
- 2. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.*
- 3. All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.*




CONTROLLO LEGALE E REVISIONE CONTABILE

REVISIONE CONTABILE NEGLI ETS (art. 31 D.Lgs. 117/2017) E IMPR. SOC. (art. 10 D.Lgs. 112/2017)

FONDAZIONI


ASSOCIAZIONI
(RICONOSCIUTE
E NON)

IMPRESA
SOCIALE



OBBLIGATORIO AL SUPERAMENTO DI DETERMINATI LIMITI

SEMPRE OBBLIGATORIO SE COSTITUITI PATRIMONI DESTINATI (art. 10)




CONTROLLO LEGALE E REVISIONE CONTABILE

REVISIONE CONTABILE NEGLI ETS (art. 31 D.Lgs. 117/2017) E IMPR. SOC. (art. 10 D.Lgs. 112/2017)

-art. 15 D Lgs 39/2010 - Responsabilità dei revisori legali

- 1. I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.*
- 2. Il responsabile dell'incarico ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.*
- 3. L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.*



CONTROLLO LEGALE E REVISIONE CONTABILE

CONTROLLO LEGALE NEGLI ETS (art. 30 D.Lgs. 117/2017)


ASSOCIAZIONI (RICONOSCIUTE E
NON)



LIMITI:

- ✓ ATTIVO : € 110.000
- ✓ ENTRATE: € 220.000
- ✓ MEDIA DIPENDENTI: 5

SUPERAMENTO DI DUE
LIMITI PER DUE ESERCIZI
CONSECUTIVI



CONTROLLO LEGALE E REVISIONE CONTABILE

CONTROLLO ETS art. 30 D.Lgs. 117/2017

6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. ((Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.))

7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto ((dall'organo di controllo.)).


8. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

CONTROLLO IMPRESA SOCIALE art. 10 D.Lgs. 112/2017

2. I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

3. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.



CONTROLLO LEGALE E REVISIONE CONTABILE

CONTROLLO LEGALE NEGLI ETS (art. 30 D.Lgs. 117/2017) E IMPR. SOC. (art. 10 D.Lgs. 112/2017)

VIGILANZA




- ✓ sull'osservanza della legge e dello statuto
- ✓ sul rispetto dei principi di corretta amministrazione (anche con riferimento a disposizioni D.Lgs. 231/01)
- ✓ sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

ATTESTAZIONE/ MONITORAGGIO



- ✓ osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (artt.5,6,7 e 8)
- ✓ attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida




CONTROLLO LEGALE E REVISIONE CONTABILE

CONTROLLO LEGALE NEGLI ETS (art. 30 D.Lgs. 117/2017) E IMPR. SOC. (art. 10 D.Lgs. 112/2017)

Inoltre:

- puntuale **rispetto del vincolo di indistribuibilità diretta e indiretta** della ricchezza raccolta e prodotta, secondo le previsioni dell'art. 8
- verifica dei **requisiti di secondarietà e strumentalità delle attività economiche eventualmente esercitate** ai sensi dell'art. 6 e del relativo DM
- modalità di raccolta fondi** eventualmente effettuate secondo i canoni posti dall'art. 7



CONTROLLO LEGALE E REVISIONE CONTABILE

CONTROLLO LEGALE NEGLI ETS (art. 30 D.Lgs. 117/2017)

ORGANO
MONOCRATICO



SCELTO TRA I SOGGETTI EX ART.
2397, co. 2, c.c.


ORGANO
COLLEGALE



ALMENO UNO DEI COMPONENTI
DEVE POSSEDERE I REQUISITI
EX ART. 2397, co. 2, c.c.

ART. 2397, co. 2, c.c.:

- ✓ REVISORE LEGALE DEI CONTI
- ✓ PROFESSORI UNIVERSITARI
- ✓ ISCRITTI ALBI PROFESSIONALI (commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro)



CONTROLLO LEGALE E REVISIONE CONTABILE

REVISIONE CONTABILE NEGLI ETS (art. 31 D.Lgs. 117/2017) E IMPR. SOC. (art. 10 D.Lgs. 112/2017)

FONDAZIONI


ASSOCIAZIONI
(RICONOSCIUTE E
NON)

IMPRESA
SOCIALE



OBBLIGATORIO AL SUPERAMENTO DI DETERMINATI LIMITI

SEMPRE OBBLIGATORIO SE COSTITUITI PATRIMONI DESTINATI (art. 10)



CONTROLLO LEGALE E REVISIONE CONTABILE

REVISIONE CONTABILE NEGLI ETS (art. 31 D.Lgs. 117/2017) E IMPR. SOC. (art. 10 D.Lgs. 112/2017)

FONDAZIONI /ASSOCIAZIONI
(RICONOSCIUTE E NON)



LIMITI:

- ✓ ATTIVO : € 1.100.000
- ✓ ENTRATE: € 2.200.000
- ✓ MEDIA DIPENDENTI: 12


IMPRESA SOCIALE



LIMITI:

- ✓ ATTIVO : € 4.400.000
- ✓ ENTRATE: € 8.800.000
- ✓ MEDIA DIPENDENTI: 50

SUPERAMENTO DI DUE LIMITI PER DUE ESERCIZI CONSECUTIVI



CONTROLLO LEGALE E REVISIONE CONTABILE

REVISIONE CONTABILE NEGLI ETS (art. 31 D.Lgs. 117/2017) E IMPR. SOC. (art. 10 D.Lgs. 112/2017)


ETS
(FONDAZIONE/
ASSOCIAZIONE)

IMPRESA
SOCIALE



REVISIONE AFFIDATA ALTERNATIVAMENTE A:

- ✓ REVISORE LEGALE DEI CONTI
- ✓ SOCIETA' DI REVISIONE
- ✓ COLLEGIO SINDACALE CON TUTTI I MEMBRI REVISORI LEGALI



CONTROLLO LEGALE E REVISIONE CONTABILE

REVISIONE CONTABILE NEGLI ETS (art. 31 D.Lgs. 117/2017) E IMPR. SOC. (art. 10 D.Lgs. 112/2017)


IMPRESA
SOCIALE



SONO FATTE SALVE PREVISIONI PIÙ RESTRITTIVE
PREVISTE PER LE SOCIETÀ

5. Fatte salve disposizioni piu' restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale e' costituita, nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti e' esercitata da un revisore legale o da una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.


1. Fatte salve disposizioni piu' restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale e' costituita, l'atto costitutivo dell'impresa sociale deve prevedere la nomina di uno o piu' sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.



RENDICONTAZIONE E.T.S.

In tema di rendicontazione degli ETS, il Codice prevede all'art. 13 poche norme in tema di bilancio e rendicontazione, limitandosi a specificare che:


- Gli enti del Terzo settore devono redigere (*in modo ordinario*) il bilancio sociale d'esercizio formato dallo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale con proventi e oneri, la relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e le modalità di perseguimento dell'attività dell'ente, depositandolo presso il RUNTS (se non iscritte nel Registro delle Imprese);
- Gli enti con entrate (ricavi, rendite, proventi) inferiori ad Euro 220.000,00 (c.d. "enti sotto soglia"), possono redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa (*in modo semplificato*);
- Gli enti che svolgono la propria attività, esclusivamente o principalmente, in forma di impresa commerciale, devono tenere le scritture contabili ai sensi dell'art.2214 c.c., redigere il bilancio ai sensi degli artt. 2423 e seguenti, o 2435-bis o 2435-ter c.c. e depositarlo presso il Registro delle Imprese;
- Gli amministratori devono documentare, nella relazione di missione, il carattere secondario e strumentale delle attività commerciali individuate all'art.6 CTS.



RENDICONTAZIONE E.T.S.

In particolare, per le imprese che redigono il bilancio sociale in modo ordinario:

- Lo stato patrimoniale dovrà contenere l'attivo ed il passivo dell'ente ed il rendiconto della gestione dovrà contenere i proventi e gli oneri, contabilizzati per competenza, suddivisi tra quelli connessi alle attività d'interesse generale, ai sensi dell'art.5 CTS, da quelli “diversi” di cui all'art.6 CTS;
- La relazione di missione deve illustrare:
 - I valori ed i principi su cui si basa l'attività, i soggetti coinvolti ed il territorio su cui opera;
 - Le modalità di perseguimento dell'attività dell'ente ed il loro impatto sociale;
 - Le poste di bilancio;
 - L'andamento economico dell'ente nel corso dell'esercizio, distinguendo tra l'andamento delle attività d'interesse generale art.5 CTS e quelle diverse art. 6 CTS;
 - Il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art.6 CTS, descrivendo anche il metodo di calcolo (se calcolate sul totale delle attività o sul rapporto tra ricavi e costi);
 - L'andamento delle raccolte fondi, le loro finalità, le attività svolte e gli obiettivi raggiunti;
 - I rischi connessi allo svolgimento delle diverse attività.




IL BILANCIO SOCIALE

Il bilancio sociale, nell'ottica del legislatore, deve contenere sia i dati di bilancio, sia l'impatto sociale delle attività svolte dall'ente, espandendo l'universo dei soggetti interessati al bilancio (non solo i soci, ma anche la comunità e le istituzioni)

Al fine di poter adempiere a tale scopo, il bilancio sociale dovrà permettere ai diversi stakeholders di individuare:

- Le singole attività svolte;
- Il loro andamento economico nel corso dell'anno;
- Il loro impatto nel tessuto sociale;
- I rischi, potenziali e concreti, che l'ente deve affrontare per svolgere tali attività.
- In tale contesto gli amministratori, oltre alla qualità del dato economico, dovranno fare attenzione anche all'analisi dell'impatto sociale delle attività svolte dall'ente, considerando l'eterogenea platea dei destinatari del documento.




RENDICONTAZIONE E.T.S.

Le diverse modalità di rendicontazione hanno un impatto sulle piccole realtà in base al sistema contabile adottato (se per cassa nel metodo semplificato o per competenza nel metodo ordinario).

Posto che il superamento del limite di Euro 220.000,00 ha effetti in tema di rendicontazione dall'esercizio successivo, onde prevenire la retroapplicabilità della previsione di cui all'art.13 CTS, per le piccole realtà sarà importante impostare sin da subito la metodologia di rendicontazione più adatta, onde evitare problemi sia per quanto riguarda la rendicontazione da seguire (*o semplificata o ordinaria*), sia nel momento in cui dovessero cambiare il metodo di registrazione, da quello per cassa a quello per competenza.

Inoltre, appare ovvio che in caso di superamento della soglia di ricavi, l'associazione si debba adeguare il più rapidamente possibile alla nuova metodologia contabile, onde evitare di registrare le operazioni con un regime non più applicabile.



RENDICONTAZIONE E.T.S.

ETS che non svolgono l'attività sotto forma di impresa commerciale e con ricavi/entrate inferiori a €220.000,00, c.d. "enti sotto soglia"

Disp. Civilistiche: Rendiconto per cassa o, facoltativamente, bilancio sociale con SP, rendiconto e relazione di missione

A partire dall'esercizio successivo a quello in cui si verificano le condizioni

Disp. Fiscali: Rendiconto per cassa, o facoltativamente, quanto previsto per gli enti sopra soglia

ETS che non svolgono l'attività sotto forma di impresa commerciale e con ricavi/entrate non inferiori a €220.000,00, c.d. "enti sopra soglia"

Disp. Civilistiche: Bilancio sociale con Stato Patrimoniale, Rendiconto della gestione e Relazione di Missione

Disp. Fiscali:
Attività non commerciali tenute con scritture contabili cronologiche, distinte tra attività d'interesse generale (art. 5 CTS) ed altre (art.6 CTS).
Attività commerciali, scritture contabili tenute con le modalità previste per le imprese minori, art.18 Dpr 600/1973 – contabilità semplificata


A partire dall'esercizio successivo a quello in cui si verificano le condizioni

ETS che svolgono l'attività sotto forma di impresa sociale

Disp. Civilistiche: Contabilità art. 2214 c.c., bilancio in conformità con disposizioni in tema di bilancio societario (artt.2423 e seguenti c.c.)

Disp. Fiscali: si applicano le disposizioni di cui artt. 14-17 Dpr 600/1973 – contabilità ordinaria

A partire dall'esercizio in cui si verifica la prevalenza dell'attività commerciale




PARTICOLARITÀ NELLA RENDICONTAZIONE E.T.S.

In tema di bilanci, tra le particolarità previste dal CTS, a norma dell'art.14 gli enti con entrate superiori ad Euro 100.000,00 sono obbligate a pubblicare su internet i compensi, emolumenti o corrispettivi erogati agli amministratori, agli organi di controllo ed agli associati. Stesso obbligo vale per i contributi (sia sotto forma di erogazione diretta di contributi che attraverso rimborso delle spese per la gestione degli impianti) pubblici annui superiori ad Euro 10.000,00 percepiti dall'Ente, che dovranno essere pubblicati su internet entro il 28/02 di ogni anno.

Si fa presente che il rinvio generico ad un sito internet, permette alle associazioni di pubblicare tali dati anche nella pagina facebook, o twitter, dell'ente, nonché nel sito dell'ente a cui si è associato.

Per gli ETS non commerciali, l'art.87 co.6 CTS prevede l'obbligo di includere nel bilancio il rendiconto specifico della raccolta fondi.

Il CTS non prevede un termine per l'approvazione di bilancio, salvo l'obbligo di depositarlo entro il 30 giugno.



PARTICOLATITA' NELLA RENDICONTAZIONE E.T.S.

Ad oggi non sono stati pubblicati gli schemi di bilancio e rendiconto, tuttavia si può ipotizzare che tali schemi dovranno essere coordinati anche con le norme tributarie, al fine di poter rappresentare in modo distinto sia le attività di rilevanza sociale di cui all'art.5 CTS, sia le attività secondarie commerciali di cui all'art.6 CTS.

La mancanza, ad oggi, degli schemi di bilancio ministeriali, non esonera gli ETS a redigere i bilanci relativi al primo esercizio successivo al 3 agosto 2019 secondo le norme dell'art.13 CTS. Pertanto, se tale vuoto non sarà colmato, per il primo anno di applicazione della nuova normativa, ci potremmo ritrovare a differenti tipi di bilancio depositati nel RUNTS.

In ogni caso, gli adempimenti obbligatori in materia di redazione e pubblicazione del bilancio sociale diventeranno effettivi con l'emanazione dei modelli ministeriali e con l'operatività del RUNTS.